

Regolamento per il recupero delle frequenze del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) dell'Università della Basilicata

Art. 1 - Generalità e premesse

L'articolo 9 del Regolamento didattico del CdL in Medicina e Chirurgia coorte 2022/2023 recita che "Per sostenere l'esame di un insegnamento è necessario aver ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 67% delle ore complessive di didattica previste per l'insegnamento stesso, salvo che per le attività di tirocinio Pratico-Valutativo per le quali l'attestazione deve essere pari ad almeno il 90%". Pertanto, il seguente regolamento disciplina le modalità di recupero delle frequenze non acquisite per i singoli insegnamenti.

Art. 2 - Modalità di recupero delle frequenze non acquisite

La modalità di recupero delle frequenze è regolamentata sulla base di tre categorie di studenti:

1) Studenti con frequenza attestata inferiore al 33%.

Lo studente che abbia acquisito meno del 33% delle frequenze delle ore complessive di didattica frontale previste per il corso di insegnamento dovrà seguire nuovamente i corsi dei moduli componenti l'insegnamento e acquisire la frequenza minima prevista, pari al 67% delle ore complessive di corso previste per l'intero insegnamento.

2) Studenti con frequenza attestata compresa tra il 33% ed il 66%.

Lo studente che abbia acquisito le frequenze in un range compreso tra il 33% ed il 66% delle ore di didattica frontale previste dall'insegnamento, non potrà sostenere la prova di verifica prima del termine del semestre in cui il corso dell'insegnamento in questione sia stato erogato nell'anno accademico successivo a quello previsto nel piano di studi dello studente.

Lo studente dovrà recuperare le frequenze con modalità definite dal docente responsabile dell'insegnamento, sentiti i docenti dei singoli moduli.

3) Studenti immatricolati durante o alla fine del periodo di erogazione degli insegnamenti.

Allo studente che si sia immatricolato durante il (o successivamente al) periodo di erogazione dei corsi, sia del primo che del secondo semestre, sono riconosciute le frequenze delle lezioni erogate antecedentemente la data di immatricolazione.

Art. 3 – Modalità di accertamento del recupero delle frequenze

L'accertamento dell'avvenuto recupero delle frequenze (riconosciuto pari al 67%) sarà certificato dal docente responsabile dell'insegnamento che provvederà ad inviare una comunicazione ai responsabili del rilevamento delle presenze per il CCdL LM41, i quali inoltreranno tale comunicazione alla segreteria studenti che provvederà ad abilitare gli studenti alla prenotazione dell'esame con il sistema ESSE3.

Il recupero delle frequenze delle attività di Tirocinio Pratico-Valutativo saranno disciplinate da un apposito regolamento.